

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1772

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERABONI, MAGISTRONI, ONGARO, DOSI, PADOVAN, GNUTTI,
MAZZETTO, METRI, ORESTE ROSSI, ALDA GRASSI, SARTORI,
MAGNABOSCO, LEONI ORSENIGO, TERZI, CALDEROLI, PRO-
VERA, ANTONIO MAGRI**

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

Presentata il 23 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), pone indubbiamente eccessivi vincoli per gli operatori nel settore.

Utilizzando l'oscura definizione di « autoservizi pubblici non di linea », il legislatore demanda ai comuni la facoltà, attraverso propri regolamenti, di stabilire: il numero ed il tipo di veicoli, le modalità per lo svolgimento del servizio, i criteri per la determinazione delle tariffe, i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza, specifiche condizioni di servizio per i soggetti handicappati, il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti gravemente handicappati.

Prevede quindi che, con proprio decreto, il Ministro dei trasporti imponga l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite a servizio di taxi, senza peraltro dare alcuna indicazione in merito alla scelta dello stesso.

Si vorrebbe, con questa proposta di modifica, evitare l'adozione del famigerato colore giallo, che non ha alcun riscontro in Europa e nel resto del mondo, fatta eccezione per la città di New York.

Oggi infatti il taxista, costretto ad adottare detto colore, si trova a dover spendere una ragguardevole cifra per far riverniciare completamente la propria vettura, che per di più diventa senza mercato, in quanto ben difficilmente un privato acquista una vettura di smagliante colore giallo.

Come indiretta conseguenza, si avrà quindi un parco vetture obsoleto, con inevitabili svantaggi per la comodità dell'utente, per l'affidabilità della macchina e per l'ambiente.

Creando un'evidente sperequazione tra i noleggiatori con conducente ed i taxisti, il legislatore ha poi imposto, con la legge n. 21 del 1992, solo per questi ultimi, qualora non siano associati in cooperative di produzione e lavoro o in consorzi tra imprese artigiane, l'obbligo di iscrizione, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane.

La figura del taxista si trova nella singolare, nonché penalizzante, situazione di dover da una parte soggiacere ad una serie di vincoli che meglio si attaglierebbero ad un servizio pubblico *tout court*, senza peraltro godere di alcuna agevolazione prevista per i pubblici dipendenti, e dall'altra parte a subire gli oneri derivanti dall'essere titolari di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, senza potersi avvalere delle possibilità che la citata legge offre.

In particolare, si osserva come l'imprenditore taxista non possa, ancorché rimanendo nei limiti dimensionali di cui alla suddetta legge 8 agosto 1985, n. 443, utilizzare la prestazione d'opera di personale dipendente e sia costretto a subire una tariffa amministrativamente imposta.

In ordine a quanto previsto per le tariffe dal comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 21 del 1992, non appare opportuna l'indiscriminata applicazione della tariffa a base chilometrica a tutto il servi-

zio extraurbano, dal momento che vi sono aree fortemente conurbate che sono assimilabili a quelle urbane in quanto a tempi di percorrenza.

La presente proposta di legge viene quindi così articolata: gli articoli 1 e 4 provvedono alla ridefinizione del servizio di taxi; gli articoli 2, 3 e 8 conferiscono alle commissioni consultive, previste dal comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 21 del 1992, nelle quali dovrà essere riconosciuto un adeguato ruolo ai rappresentanti di categoria a livello regionale, un ruolo determinante nella predisposizione dei regolamenti per l'esercizio del servizio di taxi ed in particolar modo nei criteri per la determinazione delle tariffe.

Si prevede l'abolizione dell'obbligo di essere iscritti all'albo delle imprese artigiane e la possibilità di collocazione della figura del taxista, eliminando la sperequazione con il noleggio con conducente, in quella del piccolo imprenditore di cui all'articolo 2083 del codice civile (articolo 5), con i vantaggi di non essere assoggettati all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, all'obbligo di tenuta dei libri contabili ed alle procedure concorsuali per l'ipotesi di insolvenza.

L'articolo 6 prevede la possibilità di trasferire la licenza o autorizzazione a partire da quando se ne sia titolari da tre anni. L'articolo 7 prende in considerazione il colore delle vetture adibite a trasporto di pubblico non di linea.

Infine, l'articolo 8 della presente proposta di legge estende l'applicazione della tariffa a base multipla alle zone caratterizzate da intensa conurbazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Autoservizi al pubblico non di linea ».

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: « autoservizi pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « autoservizi al pubblico ».

ART. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la parola: « nazionale » è sostituita dalla seguente: « regionale ».

ART. 3.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono aggiunte, in fine, le parole: « di intesa con le commissioni di cui all'articolo 4, comma 4 ».

ART. 4.

1. Nella rubrica dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: « autoservizi pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « autoservizi al pubblico ».

2. Ai commi 1 e 6 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: « autoservizi pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « autoservizi al pubblico ».

ART. 5.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituita dalla seguente:

« *d*) essere imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ».

ART. 6.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

ART. 7.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale colore deve rientrare fra quelli disponibili di serie nei cataloghi delle primarie case costruttrici di automobili ».

ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo le modalità di cui all'articolo 5 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo le parole: « servizio urbano » sono aggiunte le seguenti: « e per quello espletato nelle zone caratterizzate da intensa conurbazione ed individuate dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 4 ».